
Che cosa è il “Lavoro ridotto”

Inoltrare appena possibile la richiesta di "Lavoro ridotto" poiché il periodo parte da quando gli uffici competenti ricevono la richiesta e non prima!

A dipendenza di stagioni, condizioni meteorologiche, eventi straordinari, si sente regolarmente parlare di indennità per lavoro ridotto. Non si tratta di un diritto offerto a datori e lavoratori, ma di una possibilità per evitare tagli occupazionali ed evitare alle imprese di doversi ridurre all'osso.

La regolamentazione la troviamo soprattutto nella Legge federale sull'assicurazione contro la disoccupazione (LADI), la sua ordinanza (OADI) e svariati decreti e direttive. In Ticino l'autorità competente è la Sezione del Lavoro (ufficio giuridico), che agisce rispettando le varie direttive della SECO.

Il lavoro ridotto in questo senso significa una riduzione temporanea o una sospensione completa dell'attività dell'azienda, ma con il mantenimento dei rapporti contrattuali di lavoro. Deve trattarsi di un periodo temporaneo e - di regola - da ascrivere a ragioni legate all'economia o a eventi "maggiori" cioè indipendenti dalla volontà del datore di lavoro e non prevedibili.

Il datore di lavoro è tenuto ad annunciare, tramite l'apposito formulario “preannuncio di lavoro ridotto”, la prevista introduzione dell'orario ridotto.

Di solito almeno 10 giorni prima (per non perdere parte dell'indennità). Il termine è pensato per evitare troppe speculazioni con orari straordinari retroattivi, come pure altri recuperi lavorativi. Inoltre, occorre dare il tempo all'autorità di fare delle verifiche (se non sono già state fatte). Questo termine e le modalità possono essere semplificate e accelerate per ordine della SECO in caso di eventi molto particolari. E, in effetti, l'attuale situazione ha fatto sì che le autorità riducessero il termine prima a 3 e ora a 1 giorno.